

Regolamento sulla previdenza

In base all'art. 6 degli Statuti della Fondazione indipendente di previdenza 3a (in seguito denominata "Fondazione"), il consiglio della fondazione emana il seguente regolamento sulla previdenza:

Art. 1 Scopo

1. La Fondazione gestisce la previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) ai sensi dell'art. 82 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, isuperstiti e l'invalidità (LPP) e delle corrispondenti ordinanze. La Fondazione esercita la sua attività sull'intero territorio svizzero.
2. La Fondazione può offrire copertura assicurativa per i rischi di invalidità e decesso e a tal fine stipulare contratti assicurativi.

Art. 2 Contenuto del regolamento

Il presente regolamento sulla previdenza disciplina i diritti e gli obblighi dell'intestatario/a della previdenza (di seguito intestatario della previdenza) e dei beneficiari, nei confronti della Fondazione.

Art. 3 Accordo previdenziale – Richiesta di apertura di conto/deposito

1. La Fondazione stipula con il contraente della copertura previdenziale un accordo previdenziale che definisce i dettagli del rapporto previdenziale. Il rapporto previdenziale inizia a partire dalla conclusione di tale accordo e termina con la sua risoluzione.
2. L'intestatario della previdenza richiede l'apertura di un conto e/o di un deposito di previdenza presso la Fondazione tramite il modulo corrispondente.
3. La decisione relativa alla stipula dell'accordo previdenziale spetta all'amministrazione. Il consiglio della Fondazione approva a tal proposito le direttive corrispondenti.

Art. 4 Apertura delle relazioni di conto e deposito

1. L'intestatario della previdenza ha la possibilità di scegliere tra la soluzione basata sul conto e/o quella basata su titoli.
2. Per ogni intestatario della previdenza, la Fondazione apre e gestisce un conto/deposito di previdenza presso una banca subordinata alla FINMA (Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (banca di deposito), a nome dell'intestatario della previdenza.

Art. 5 Contributi

1. Il contraente della copertura previdenziale può definire liberamente l'ammontare e il momento dei depositi soggetti ad agevolazione fiscale sul proprio conto di previdenza fino al massimo dell'importo annuo soggetto ad agevolazione fiscale ai sensi dell'art. 7 comma 1 OPP 3 unitamente all'art. 8 comma 1 LPP. I contributi devono pervenire entro il termine ultimo di versamento dell'anno civile ridefinito ogni anno dalla Fondazione, in modo che possano essere accreditati nello stesso anno sul conto di previdenza. Si esclude qualsiasi credito retroattivo di contributi pervenuti dopo tale termine di versamento.
2. L'ente previdenziale è libero di respingere il versamento di contributi.
3. Il contraente della copertura previdenziale risponde nei confronti della Fondazione almeno per i contributi di un'eventuale assicurazione sui rischi. La Fondazione è autorizzata ad addebitare i premi di rischio sul conto di previdenza intestato al contraente della copertura previdenziale. Se l'aveve è investito in titoli, la Fondazione può a tal fine emettere i titoli nella misura necessaria. Se i premi di rischio vengono addebitati sul conto di previdenza, il contributo consentito ai sensi del punto 1, si riduce dell'importo del premio di rischio.
4. Se l'attività professionale viene continuata, i contributi possono essere pagati al massimo fino a cinque anni successivi al raggiungimento della regolare età di pensionamento dell'AVS. Nell'ultimo anno è ancora possibile versare l'intero importo.

Art. 6 Conto di previdenza (soluzione di conto)

1. Il contraente della copertura previdenziale deve presentare la richiesta di apertura di un conto di previdenza.
2. Sul conto di previdenza vengono tra l'altro accreditati:
 - a. l'aveve previdenziale versato da enti del pilastro 3a;
 - b. i contributi nell'ambito dell'importo massimo previsto dalla legge;
 - c. gli interessi e rendimenti di titoli.
3. Sul conto di previdenza vengono tra l'altro addebitati:
 - a. i trasferimenti dell'aveve previdenziale ad altri enti del pilastro 3a e a scopo di riscatto di quote in un ente previdenziale;
 - b. riscossioni percepite dal contraente della copertura previdenziale nell'ambito delle disposizioni di legge;
 - c. i costi ai sensi del regolamento sui costi e dell'accordo previdenziale;
 - d. gli eventuali premi di rischio.

Art. 7 Tassi d'interesse applicati al conto di previdenza

1. Il tasso di interesse del conto di previdenza viene stabilito dal Consiglio della Fondazione a seconda del prodotto e di chi lo offre e adeguatamente alle condizioni di mercato. Il tasso di interesse applicabile viene pubblicato sui siti web www.uvzh.ch e www.unabhaengigevorsorge.ch oppure può essere richiesto presso la Fondazione.
2. L'interesse viene accreditato alla fine di ogni anno solare.
3. Qualora l'intestatario della previdenza receda dalla Fondazione durante il corso dell'anno, l'interesse viene calcolato pro rata temporis alla data della valuta dell'uscita dalla Fondazione.

Art. 8 Deposito di previdenza (soluzione intitolata)

1. Il contraente della copertura previdenziale deve presentare la richiesta di apertura di un deposito di previdenza.

Egli può conferire alla Fondazione l'incarico di investire una parte del saldo o l'intero saldo del proprio avere previdenziale in titoli.
2. La Fondazione acquisisce gli investimenti per conto del contraente della copertura previdenziale. Nell'ambito dell'investimento patrimoniale dell'aver previdenziale in titoli non sussiste né un diritto ad un tasso d'interesse minimo né un diritto al mantenimento del valore capitalizzato. Il contraente della copertura previdenziale si assume esclusivamente il rischio d'investimento.
3. Gli eventuali incarichi di compravendita possono essere conferiti dal contraente della copertura previdenziale alla Fondazione in qualsiasi momento nel rispetto di quanto previsto dal successivo punto 4. L'elaborazione temporale degli incarichi avviene secondo la regolamentazione dei giorni festivi del cantone sede della Fondazione, della banca di deposito e dei giorni/orari di negoziazione della rispettiva piazza borsistica. Le esecuzioni avvengono sempre al meglio possibile.
4. Gli incarichi di compravendita vengono eseguiti almeno una volta a settimana. Per il periodo che decorre tra l'entrata di un versamento e l'investimento si applica l'interesse previsto dall'art. 7. Per poter investire, i versamenti devono essere effettuati secondo la valuta di almeno tre giorni lavorativi prima del termine d'investimento sul conto/deposito del contraente della copertura previdenziale ed essere contabilizzati tre giorni lavorativi prima del termine d'investimento o disinvestimento. La Fondazione non risponde di eventuali ritardi dell'investimento, salvo in caso di negligenza grave.
5. Se il contraente della copertura previdenziale ha scelto una strategia d'investimento nell'accordo previdenziale, spetta alla Fondazione realizzarlo con investimenti conformi alla LPP.
6. Il prezzo di emissione e di riscatto corrisponde al prezzo calcolato al giorno determinante per la valutazione da parte della rispettiva direzione del fondo, ove la Fondazione può prelevare una commissione di emissione e/o riscatto per la copertura delle proprie spese. In caso di alienazione delle quote, il ricavo viene accreditato sul conto di pre-

videnza del contraente della copertura previdenziale.

7. In caso di compravendita di quote, vengono addebitati sul conto/deposito di previdenza:
 - a. Indennità per Fondazione, commissari incaricati e agenti, commissioni di intermediazione, imposte di bollo e di custodia in conformità con il regolamento della Fondazione e il contratto previdenziale
 - b. Spese di collocamento o consulenza con l'esperto consenso scritto da parte dell'assicurato
 - c. Eventuali premi di rischio
8. In caso di mancanza di liquidità, la Fondazione può realizzare titoli al controvalore del rimborso e procedere ad un addebito corrispondente sul conto di previdenza.

Art. 9 Osservanza e controllo delle norme in materia di investimenti per i mandati di gestione patrimoniale

1. I soggetti incaricati della gestione patrimoniale sono responsabili dell'osservanza delle norme in materia di investimenti ai sensi dell'art. 71 cpv. 1 LPP, artt. 49-58 LPP 2 e art. 5 OPP 3, tenendo conto altresì di tutte le eventuali estensioni consentite delle possibilità d'investimento. La Fondazione ne controlla regolarmente l'osservanza nei mandati di gestione patrimoniale.
2. Qualora le limitazioni di investimento applicabili al mandato di gestione patrimoniale non vengano temporaneamente rispettate per qualsivoglia ragione, i soggetti incaricati della gestione patrimoniale provvederanno, immediatamente e di propria iniziativa, a ripristinare lo stato legale e contrattuale originario. La Fondazione è altresì autorizzata ad applicare autonomamente le opportune modifiche all'interno del deposito.

Art. 10 Obbligo d'informazione

1. Dopo l'apertura del conto o del deposito di previdenza il contraente della copertura previdenziale riceve una conferma dalla Fondazione.
2. All'inizio dell'anno il contraente della copertura previdenziale riceve dalla Fondazione una certificazione relativa al saldo del conto di previdenza e/o dei valori di deposito al 31 dicembre e sui contributi versati nell'anno civile conclusosi.
3. Il contraente della copertura previdenziale deve comunicare alla Fondazione eventuali modifiche di indirizzo, nome e stato civile. Se il contraente della copertura previdenziale è coniugato o vive in un'unione domestica registrata, deve comunicare alla Fondazione la data del matrimonio o della registrazione dell'unione. La Fondazione declina qualsiasi responsabilità per eventuali fatti conseguenti a dati insufficienti, forniti in ritardo o non corretti relativi ad indirizzo e dati personali.
4. Le comunicazioni ai contraenti previdenziali risultano validamente notificate se spedite all'ultimo indirizzo fornito alla Fondazione oppure se sono disponibili sul portale clienti della Fondazione.
5. Tutta la corrispondenza dell'intestatario della previdenza alla Fondazione deve essere trasmessa direttamente alla Fondazione e/o al rispettivo consulente come da richiesta. L'indirizzo della Fondazione si trova sui siti web www.uvzh.ch e www.unabhaengigevorsorge.ch.

Art. 11 Disposizione relativa al beneficiario

1. In caso di vita, il beneficiario corrisponde al contraente della copertura previdenziale.
2. Dopo il suo decesso, indipendentemente dal diritto successorio, le seguenti persone nel seguente ordine risultano beneficiari:
 - a. il coniuge/partner registrato superstite; in sua mancanza
 - b. i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento il contraente della copertura previdenziale ha provveduto in misura preponderante, oppure la persona che ha convissuto con il contraente della copertura previdenziale negli ultimi cinque anni prima del suo decesso oppure che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune; in loro mancanza
 - c. i genitori;
 - d. i fratelli; in loro mancanza
 - e. i restanti eredi.
3. Le persone previste dal punto 2 lettera b, al cui sostentamento il contraente della copertura previdenziale ha provveduto in modo preponderante, devono essere comunicate alla Fondazione per iscritto quando il contraente è in vita. La persona che ha convissuto con il contraente della copertura previdenziale ai sensi del punto 2 lettera b, dopo il decesso dello stesso, deve fornire alla Fondazione la prova della convivenza ininterrotta negli ultimi cinque anni.
4. Inoltre, il contraente della copertura previdenziale può modificare l'ordine dei beneficiari secondo il punto 2 dalla lettera c. alla lettera e., e specificarne i diritti.
5. Qualora l'assicurato non specifichi le rivendicazioni spettanti ai diversi beneficiari, la Fondazione previdenziale ripartirà il credito in parti uguali tra i soggetti interessati, ove vi siano più beneficiari per lo stesso gruppo.
6. Ove siano stati nominati dei beneficiari in caso di morte, e il loro ordine debba essere modificato o occorra specificare le rispettive rivendicazioni, viene richiesto l'impiego del modulo messo a disposizione dalla Fondazione previdenziale. Precisazioni e/o modifiche riportate nel modulo saranno prese in considerazione al momento della ripartizione solo se tali informazioni sono state notificate alla Fondazione previdenziale al più tardi al momento dell'erogazione del capitale previsto in caso di decesso.
7. Se la Fondazione non ha ricevuto comunicazione da parte dell'assicurato in merito all'esistenza di un partner, essa presuppone la non esistenza di tale soggetto. Tra gli obblighi in capo alla fondazione non è annoverata la ricerca attiva di un partner dell'assicurato. Lo stesso dicasi per i soggetti che siano stati mantenuti in larga misura dall'assicurato, nonché per i soggetti a cui l'assicurato provvedeva a corrispondere il mantenimento per un figlio in comune.

Art. 12 Risoluzione anticipata del rapporto di conto e deposito da parte della Fondazione

Qualora il versamento del credito di previdenza non venga effettuato presso la banca di deposito entro 6 mesi dall'apertura del conto/deposito di previdenza, la Fondazione si riserva il diritto di annullare il conto/deposito di previdenza.

Art. 13 Risoluzione anticipata del rapporto di conto e deposito e versamento del credito

1. L'accordo di previdenza termina con il decesso del contraente, al massimo tuttavia al raggiungimento della regolare età di pensionamento prevista dall'AVS.
2. La prestazione previdenziale può essere versata al più presto cinque anni prima della regolare età di pensionamento prevista dall'AVS. La prestazione è dovuta al raggiungimento della regolare età di pensionamento prevista dall'AVS.
3. Durante il periodo di validità dell'accordo previdenziale, non sono possibili prelievi dal conto o deposito di previdenza.
4. Un prelievo anticipato della prestazione previdenziale presuppone una richiesta scritta del contraente della copertura previdenziale ed è consentito solo in caso di risoluzione della relazione previdenziale per uno dei seguenti motivi se il:
 - a. contraente della copertura previdenziale percepisce una rendita intera di invalidità dell'assicurazione federale per l'invalidità e il rischio d'invalidità non è assicurato;
 - b. contraente della copertura previdenziale utilizza l'avere previdenziale per il riscatto in entiprevidenziali esentate da imposte o per altre forme previdenziali riconosciute;
 - c. contraente della copertura previdenziale intraprende un'attività lavorativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria (possibilità di prelievo entro un anno dall'inizio dell'attività lavorativa indipendente);
 - d. contraente della copertura previdenziale interrompe la propria attività lavorativa indipendente e intraprende un altro tipo di attività lavorativa indipendente (prelievo entro un anno dal cambio di attività lavorativa indipendente possibile);
 - e. contraente della copertura previdenziale lascia definitivamente la Svizzera
 - f. il riferimento è utilizzato per l'acquisizione e la creazione della proprietà d'abitazione per uso proprio;
 - g. per la compartecipazione a proprietà abitativa per uso proprio;
 - h. per la restituzione di prestiti ipotecari.
5. Se la persona assicurata è coniugata o vive in un'unione domestica registrata, il versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia ai sensi del punto 2, lettere da c ad h, è consentito solo se il coniuge, la partner registrata o il partner registrato acconsentono per iscritto. In mancanza di consenso qualora questo venga negato, la persona assicurata può fare appello al tribunale.
6. Prelievi per scopi rientranti nella promozione della proprietà d'abitazioni (punto 2 lettere da f. a h.) possono essere richiesti ogni cinque anni fino a cinque anni prima del raggiungimento della regolare età di pensionamento prevista dall'AVS. Dietro presentazione della documentazione richiesta, e con il consenso del contraente della copertura previdenziale, l'avere previdenziale destinato a scopi rientranti nella promozione della proprietà d'abitazioni viene versato direttamente al venditore, al costruttore, al mutuante o, in caso di partecipazioni alla proprietà d'abitazioni, alle persone autorizzate ai sensi di tali partecipazioni.

7. Gli aventi diritto sono tenuti a fornire alla Fondazione tutti i dati necessari per far valere il diritto alla prestazione previdenziale e a presentare i documenti e i mezzi di prova richiesti. In ogni caso la Fondazione si riserva il diritto di provvedere a propria discrezione a ulteriori chiarimenti e a richiedere al richiedente eventuali documenti, dati e autenticazioni ecc. che ritiene necessari per la verifica di tale diritto. Tutti i requisiti formali dei moduli sono considerati parte integrante del presente regolamento. La Fondazione si riserva il diritto di modificare i requisiti formali per la riscossione della prestazione.

Art. 14 Versamento della prestazione

Generalmente la prestazione viene erogata esclusivamente in forma di capitale e versato entro 31 giorni dal ricevimento della richiesta completa. L'importo delle prestazioni corrisponde al rispettivo saldo del conto/depositi di previdenza detratto l'addebito delle spese.

Art. 15 Cessione, costituzione in pegno e compensazione

1. L'aveve previdenziale non può essere né ceduto, né costituito in pegno né compensato prima dell'esigibilità. Restano fatte salve:
 - a. la costituzione in pegno nell'ambito della promozione della proprietà abitativa;
 - b. la cessione totale o parziale o l'assegnazione dell'aveve previdenziale, se il regime dei beni viene risolto in caso di divorzio o di scioglimento giudiziario dell'unione registrata o a causa di altre circostanze (salvo in caso di decesso)
2. In caso di contraenti della copertura previdenziale coniugati o che vivono in unione domestica registrata, per la costituzione in pegno occorre il consenso scritto del coniuge/partner registrato.

Art. 16 Costi

La Fondazione si riserva di aumentare i costi come risarcimento in caso di dispendi secondo il Regolamento dei costi. Tali costi verranno addebitati sul credito di previdenza. La Fondazione si riserva di modificare il proprio regolamento delle spese in qualsiasi momento il suo regolamento degli emolumenti. La versione in vigore del regolamento degli emolumenti è a disposizione dell'assicurato sul sito www.uvzh.ch e www.unabhaengigevorsorge.ch oppure può essere richiesta alla Fondazione.

Art. 17 Obbligo di comunicazione alle autorità fiscali

1. La Fondazione deve comunicare il pagamento dell'aveve previdenziale alle autorità fiscali, ove ciò sia previsto dalle leggi o dagli ordinamenti delle autorità federali e cantonali.
2. Se il contraente della copertura previdenziale al momento del pagamento è residente all'estero, la Fondazione preleva dall'aveve previdenziale l'imposta alla fonte dovuta.

Art. 18 Responsabilità e reclami

1. La Fondazione non risponde nei confronti del contraente della copertura previdenziale in caso di conseguenze derivanti dall'inadempimento ad obblighi previsti dalla legge, contrattuali o regolamentari da parte del contraente stesso della copertura previdenziale.
2. I reclami del contraente della copertura previdenziale per richieste di ogni tipo o le contestazioni di estratti conto o deposito e altre comunicazioni devono essere presentati per iscritto alla Fondazione immediatamente dopo la ricezione dell'avviso corrispondente, al massimo tuttavia entro quattro settimane. In caso di mancato avviso, le operazioni sono da ritenersi confermate e accettate. Le conseguenze di reclami tardivi sono a carico del contraente della copertura previdenziale. Egli risponde di ogni eventuale danno derivante dalla mancanza di capacità di agire della propria persona o di terzi, salvo nel caso in cui la Fondazione sia stata informata per iscritto a tal riguardo.

Art. 19 Obbligo di diligenza

La Fondazione è tenuta a mettere in atto ogni azione amministrativa nell'ambito dell'accordo previdenziale secondo scienza e coscienza e ad applicare la stessa diligenza che adotta nell'ambito dei propri affari. A prescindere dal presente obbligo di diligenza, la Fondazione risponde solo di violazioni contrattuali o di legge intenzionali o per negligenza grave.

Art. 20 Lingua di riferimento

In presenza di divergenze tra versioni in varie lingue, fa sempre fede il regolamento in lingua tedesca.

Art. 21 Lacune del regolamento

Qualora il presente regolamento non contenga disposizioni relative a questioni particolari, il consiglio della Fondazione adotta una disposizione corrispondente allo scopo della Fondazione.

Art. 22 Modifiche al regolamento

Il Consiglio della Fondazione può decidere in qualsiasi momento di modificare il presente regolamento sulla previdenza. Le modifiche vengono comunicate all'assicurato tramite comunicazione scritta o elettronica. La versione più recente in vigore è a disposizione dell'intestatario della previdenza sui siti web www.uvzh.ch e www.unabhaengigevorsorge.ch oppure può essere richiesta alla Fondazione.

Art. 23 Comunicazioni elettroniche

La Fondazione e la banca di deposito possono adempiere ai propri obblighi di comunicazione e di rendiconto nei confronti del contraente della copertura previdenziale mediante comunicazione scritta o in forma elettronica. I documenti di conto elettronici valgono come recapitati non appena questi risultano consultabili da parte del cliente sul portale dei clienti della Fondazione.

Art. 24 Riserva di disposizioni di legge

Le disposizioni obbligatorie di legge ed ordinanze hanno priorità rispetto alle disposizioni contrarie del presente regolamento e dell'accordo previdenziale. In particolare, tutte le successive modifiche delle leggi e delle ordinanze sono valide anche senza preavviso al contraente della copertura previdenziale.

Art. 25 Foro competente e diritto applicabile

Il regolamento è soggetto al diritto svizzero. Foro competente è la sede svizzera o il domicilio della parte convenuta, per i restanti casi fa riferimento la sede della Fondazione. Il contraente della copertura previdenziale inoltre ha la possibilità di intraprendere un'azione legale presso il proprio luogo di domicilio.

Art. 26 Entrata in vigore

Il presente Regolamento sulla previdenza è stato approvato con delibera circolare nel mese di ottobre 2019 dal Consiglio di Fondazione con entrata in vigore il 1° gennaio 2020. Sostituisce il precedente Regolamento sulla previdenza.

Zurigo, ottobre 2019

Il consiglio della Fondazione indipendente di previdenza 3a
Zurigo